

CONVENZIONE FRA L'INPS E IL SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI PADANI (SAPP), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SU PENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485.

L'anno 2006, il giorno 30 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e il Sindacato Autonomo Pensionati Padani (più brevemente denominato SAPP), nella persona del Segretario Generale, Antonino Posterino,

visto:

- la deliberazione n. 171 del 31.05.06;
- l'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all'Associazione interessata;
- il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;
- la nota n. 5539 del 16.03.06, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di

previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali al SAPP, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sul proprio trattamento di pensione.

Art.2

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1, avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'INPS, sentite le Organizzazioni sindacali dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato che vi apporrà anche il timbro dell'Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Associazione, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche INPS competenti per territorio.

Art.3

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS, che ha in carico la pensione stessa.

La delega, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di pensione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la pensione.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura territoriale dell'INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.

Nel caso in cui il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS.

Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Art.4

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione – compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD .

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.

La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.

La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione.

Art.5

L'INPS versa all'Associazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l'entità degli acconti da corrispondere al SAPP è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Organizzazione stessa nell'anno precedente maggiorato della percentuale di incremento del monte delle pensioni, di cui al precedente art.1, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Art.6

All'Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle pensioni di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.

La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle pensioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.

Art.7

I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Art.8

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè:

- Nuova delega: € 0.35
- Cancellazione delega: € 2.01
- Gestione delega: € 0.02
- Variazione delega: € 2.54

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai commi precedenti.

Art.9

Le rimesse monetarie all'Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'Associazione.

Art.10

L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto l'Associazione esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

Art.11

L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).

La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'Autorità Garante della "privacy".

Art.12

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2006. La richiesta di rinnovo annuale da parte del SAPP, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL' INPS
Avv. Gian Paolo Sassi

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL SAPP
Antonino Posterino